

REGOLAMENTO
del
Comitato per le Pari Opportunità
dell'INFN

In vigore da: LUGLIO 2007

ART. 1
FINALITA' E ATTRIBUZIONI

1. Il Comitato per le Pari Opportunità, di seguito denominato CPO, è un comitato paritetico di natura contrattuale che si pone come punto di riferimento per favorire l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel luogo di lavoro e per garantirne pari dignità e identici diritti e prospettive.
2. Il CPO svolge tutte le funzioni attribuitegli da norme di legge, di regolamento o derivanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione.

ART. 2
ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. I Componenti del CPO sono nominati dal Presidente dell'Istituto. Il CPO è composto da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e da un ugual numero di componenti in rappresentanza dell'Istituto. Per ogni componente effettivo è nominato un componente supplente. Il CPO è presieduto da un Presidente, nominato secondo la normativa vigente.
2. I componenti del Comitato durano in carica tre anni a partire dalla disposizione di nomina del Presidente dell'Istituto e comunque fino alla costituzione del nuovo Comitato, e possono essere confermati nell'incarico per un solo mandato consecutivo.
3. Il CPO ha sede presso gli uffici di Presidenza dell'Istituto.

ART. 3
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il CPO e ne coordina l'attività, assicurandone la continuità temporale di azione. Il Presidente è nominato in accordo alla normativa vigente. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato per un solo mandato consecutivo.
2. Il Presidente, nell'esercizio delle sue attribuzioni, si avvale della Segreteria del CPO che cura il supporto necessario al suo funzionamento e la redazione dei verbali, servendosi anche degli strumenti di segreteria messi a disposizione dall'Istituto.
3. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede le riunioni del Comitato;
 - b) predisporre l'ordine del giorno delle sedute e la relativa documentazione;

- c) cura i rapporti con gli organi direttivi dell'Istituto e l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato;
- d) predispone il piano di attività e i piani annuali, preventivo e consuntivo, per l'utilizzazione delle risorse del CPO di cui all'art. 6;
- e) predispone la relazione annuale sull'attività svolta in accordo alla normativa vigente;
- f) informa il Presidente dell'Istituto e le Organizzazioni Sindacali di dimissioni o definitivi impedimenti dei componenti del CPO, al fine delle relative sostituzioni;
- g) convoca il componente supplente in caso di assenza del componente titolare;
- h) nomina il Segretario del Comitato tra i componenti titolari del Comitato;
- i) invita alle riunioni del CPO persone, anche esterne all'Istituto, competenti in materie che meritino approfondimenti tecnici particolari, informandone il Presidente dell'Istituto o il componente della Giunta Esecutiva che ne segue l'attività.

ART. 4 I COMPONENTI

1. I componenti titolari del CPO:

- a) partecipano alle riunioni del CPO;
- b) segnalano tematiche da inserire nel piano periodico di attività del CPO;
- c) segnalano argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle sedute plenarie;
- d) richiedono, nella misura di almeno la metà dei componenti, la convocazione del CPO, con proposta di ordine del giorno;
- e) segnalano tempestivamente al Presidente l'impossibilità a partecipare alle sedute, al fine della convocazione del supplente.
- f) contribuiscono alla definizione del piano di attività del Comitato e concorrono al suo corretto svolgimento e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

2. I componenti supplenti del CPO hanno diritti e doveri dei componenti titolari che possono esercitare nei casi di assenza o impedimento di un componente titolare.

Ai componenti supplenti può essere affidato il compito di collaborare stabilmente con il Comitato in relazione a determinate materie.

3. I componenti del CPO non possono delegare l'esercizio delle loro attribuzioni.

ART. 5 FUNZIONAMENTO

1. Il CPO si riunisce in seduta plenaria ordinaria almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente.

2. Esso è altresì convocato su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti con proposta di ordine del giorno, secondo l'art. 4 .

3. In caso di necessità e/o urgenza, la riunione del CPO può essere convocata in seduta straordinaria ad iniziativa del Presidente e tenuta con sistemi di videoconferenza.

4. Di norma la convocazione è effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione, salvo in caso di necessità e/o urgenza, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora prevista per la riunione.

5. Le sedute del CPO sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei propri componenti.

In caso di mancanza del numero legale, il Presidente può disporre, qualora sussistano motivi di particolare urgenza e siano presenti almeno un terzo dei componenti, che gli argomenti siano esaminati come gruppo di lavoro. In questa ipotesi la decisione del gruppo deve essere ratificata dal Comitato nella prima riunione successiva.

6. Al termine di ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario del CPO, o, in sua assenza, da un altro componente del Comitato designato dal Presidente, un verbale che verrà approvato nel corso della riunione successiva.

7. Il CPO vota di norma con voto palese. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, il CPO può decidere di deliberare a scrutinio segreto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto.

8. Nel caso in cui sia necessario prendere decisioni che rivestano carattere di particolare urgenza e che non possano attendere la convocazione di una riunione, il Presidente interpellerà i componenti con i mezzi di comunicazione più veloci a disposizione. La decisione sarà valida quando la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto manifestino il loro assenso per le medesime vie. La decisione eventualmente adottata, sarà acclusa al verbale della prima seduta utile successiva del CPO.

9. Per l'espletamento delle proprie funzioni i componenti del CPO possono partecipare a convegni o seminari su tematiche di interesse del Comitato. La partecipazione avviene previa autorizzazione del Presidente del CPO che ne informa il Direttore della Struttura di appartenenza del componente. I componenti che, per conto del CPO, abbiano partecipato ad un convegno o seminario sono tenuti a presentare al Comitato una relazione sulle tematiche trattate.

10. Il CPO può avvalersi del contributo e dell'opera di esperti e consulenti, anche esterni, per approfondimenti tecnici specifici, informandone il Presidente dell'Istituto o il componente della Giunta Esecutiva che ne segue l'attività. Il CPO può altresì chiedere al Presidente dell'Istituto che siano affidati incarichi continuativi o che prevedano l'erogazione di compensi per la prestazione dell'opera di esperti e consulenti.

ART. 6

RISORSE

1. L'Istituto garantisce tutti gli strumenti idonei per il normale funzionamento del CPO.
2. Gli stanziamenti per le spese di funzionamento sono resi annualmente disponibili sulla base di un preventivo di spesa, basato sul piano di attività, e presentato nel termine fissato per l'approvazione del bilancio preventivo dell'Istituto.
3. Il CPO potrà richiedere risorse aggiuntive per specifici progetti del Comitato valutati sulla base del corrispondente programma di attività e finanziati, a seconda dei casi, in accordo alle disposizioni vigenti nell'Istituto.
4. Le risorse saranno accreditate presso la Struttura di appartenenza del Presidente del Comitato, che è il responsabile della gestione di tali finanziamenti.
5. Il Presidente predispone annualmente un consuntivo di spesa e lo presenta nel termine fissato per l'approvazione del consuntivo dell'Istituto.
6. Le missioni in Italia effettuate dai componenti del CPO trovano copertura finanziaria nelle assegnazioni attribuite in via ordinaria per il finanziamento della Struttura di appartenenza.
7. Le missioni all'estero effettuate dai componenti del CPO, su richiesta del Presidente del Comitato e previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto, trovano copertura finanziaria con i fondi di Presidenza dell'ente. La Struttura di appartenenza provvederà alla liquidazione ed al pagamento della trasferta in partite di giro e, successivamente, chiederà il rimborso all'Amministrazione Centrale.

ART. 7

RAPPORTI CON L'ISTITUTO E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1. Per assolvere ai propri fini istituzionali il CPO instaura con gli Organi Direttivi e le Organizzazioni Sindacali un rapporto di reciproca collaborazione affinché sia garantito un costante flusso informativo circa atti, proposte, dati statistici, attuazione di iniziative attinenti direttamente o indirettamente la materia delle pari opportunità.

ART. 8

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente regolamento sono approvate in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti e successivamente trasmesse agli Organi Direttivi e alle Organizzazioni Sindacali.

ART. 9
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore in seguito alla sua approvazione da parte della maggioranza assoluta del CPO.
2. Il regolamento approvato verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, agli Organi Direttivi e alle Organizzazioni Sindacali.